



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 11/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 18 giugno 2013, n.162

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano Regolatore cimiteriale- Autorità procedente: Comune di Trani.

L'anno 2013 addì 18 del mese di Giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n.42503 del 16/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 9648 del 20/11/2012, il Comune di Trani presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante di cui trattasi, allegando la documentazione richiesta, anche su supporto informatico così composta:

- Verifica di Assoggettabilità a VAS (corrispondente al Rapporto Ambientale Preliminare di cui all'art. 12 del d.lgs. 152/2006, di seguito abbreviato in RAP).
- All. 1 Quadro di riferimento programmatico
- All. 2 Quadro di riferimento ambientale
- All. 3 Quadro di riferimento progettuale
- All. 4 Identificazione degli impatti potenziali, misure di mitigazione e/o compensazione

Nella stessa nota il Comune di Trani sottolineava che si era provveduto alla sdemanializzazione dell'area pubblicata sulla G.U.R.I. n.100 del 02/05/1995 che veniva formalmente accettata in data 12/11/2012 dall'Agenzia del Demanio.

Con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 9941 del 29/11/2012, lo scrivente provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell'area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia):

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica; Servizio Urbanistica; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche; Servizio Demanio e Patrimonio
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Puglia per la gestione del servizio idrico integrato
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia
- Autorità di Bacino della Puglia (AdBP);

- Provincia di Barletta - Andria - Trani, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio civile e Difesa Suolo;

- Azienda Sanitaria Locale di Barletta - Andria - Trani.

La predetta nota veniva inviata anche al Comune di Trani, il quale veniva invitato in qualità di autorità precedente a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni all'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché a trasmettere proprie osservazioni e controdeduzioni in merito a quanto sarebbe stato rappresentato dai medesimi soggetti.

Con nota prot. n. 14680 del 12/12/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 201 del 15/01/2013 (e inviata per competenza anche al Comune di Trani), l'AdBP faceva presente che "dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare non risultano aree interessate da vincoli PAI".

Con nota prot. n. 21273 del 27/12/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 788 del 29/01/2013, il Servizio Demanio della Regione Puglia trasmetteva il proprio contributo sottolineando che ricadendo il progetto su aree afferenti al Demanio Marittimo dello Stato occorreva interessare l'Agenzia del Demanio e la Capitaneria di Porto territorialmente competenti

Con nota prot. n. 12598 del 20/12/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 1161 del 05/02/2013 (e inviata per competenza anche al Comune di Trani), la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia comunicava che il contributo sarebbe stato inviato direttamente da parte delle Soprintendenze territorialmente competenti

Con nota prot. n. 4750 del 20/12/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 1169 (e inviata per competenza anche al Comune di Trani), il Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità della Regione Puglia faceva presente che gli interventi previsti dalla Variante non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di propria competenza;

Con nota prot. n. 731 del 13/02/2013, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 1878 del 19/02/2013 il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia sottolineava che:

- in merito al quadro vincolistico, la zona interessata dalla Variante ricade interamente in "aree soggette a contaminazione salina" così come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, e gli interventi in tale ambito sono pertanto soggetti alle misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 2.10 dell'Allegato 14 al PTA, e aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;

- con riferimento al trattamento delle acque meteoriche, si sottolinea che "il Rapporto Ambientale Preliminare non fornisce elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente", alla quale pertanto si rimanda (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);

- per quanto concerne le politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, si richiama l'attenzione sulla necessità, essendo le aree interessate dall'intervento ricadenti in aree a contaminazione salina, di prevedere il riuso e il riutilizzo delle acque meteoriche in considerazione delle limitazioni sull'emungimento a cui è sottoposta l'area.

Con nota prot. n. 12900 del 15/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n.3126 del 26/03/2013 il Comune di Trani sollecitava a quest'Ufficio l'espressione del parere di verifica di assoggettabilità a VAS.

Con nota prot. n. 4454 del 03/05/2013 questo Ufficio chiedeva al Comune di Trani di fornire precisazioni in merito al coinvolgimento della competente ASL in considerazione della distanza dal centro abitato dell'ampliamento cimiteriale e invitava a trasmettere un rilievo floristico dell'area al fine di valutare l'eventuale presenza di Habitat.

Con nota prot. n. 22827 del 08/06/2013, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n.5724 del 12/06/2013 il Comune di Trani riferiva dell'avvenuto coinvolgimento della ASL competente in merito

all'intervento in oggetto e trasmetteva una relazione integrativa contenente il rilievo floristico dell'area.

Considerato che:

- il Comune di Trani è dotato di PUG, approvato in via definitiva con con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 31.03.2009 e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n.68 del 07.05.2009;
- il PUG di Trani non è stato sottoposto a VAS;
- La variante al Piano regolatore cimiteriale in oggetto, elaborata per il settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli", ricade nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 152/2006, in virtù del quale si dispone lo svolgimento della preventiva verifica di assoggettabilità a VAS;
- l'intervento in oggetto risulta coerente con il PUG vigente;
- con Delibera di C.C. n.94 del 26/05/2009 approva lo studio del Project Financing dell'ampliamento del cimitero

Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'autorità procedente è il Comune di Trani;
- l'autorità competente è l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13/06/2008);
- l'organo preposto all'approvazione definitiva è il Consiglio Comunale

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, anche alla luce dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze istruttorie della verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al Piano Regolatore cimiteriale di Trani sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Caratteristiche della Variante al Piano Regolatore cimiteriale di Trani

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è Variante al Piano Re-golatore cimiteriale di Trani, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del-18/07/1997.

L'area di intervento è ubicata a nord - est del centro urbano e ricade entro la fascia dei 300 metri dalla linea di costa.

L'ampliamento riguarda una superficie di circa 17782 mq e prevede: un campo inumazione per 200 posti; cappelle private in numero di 100; parcheggio per 156 posti; una struttura per tumulazioni e un blocco servizi; una rotatoria per l'immissione diretta a raso sulla SS16 Trani Barletta.

La variante in oggetto, costituisce il quadro di riferimento per i progetti di costruzione degli edifici ivi previsti e delle relative opere di urbanizzazione primaria.

La variante in oggetto è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo del consumo di suolo, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sulla Qualità dell'Aria (2008/50/CE) la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE).

2. Caratteristiche delle aree interessate dalla Variante al Piano Regolatore cimiteriale di Trani

L'attività istruttoria svolta a partire dai contenuti del RAP, ed integrata nel corso dell'istruttoria anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità

ambientali illustrate nei paragrafi seguenti con riferimento, nell'ordine, all'area direttamente interessata dalla variante, al suo sito di inserimento, e al territorio comunale in genere, limitatamente agli aspetti che afferiscono ai possibili fenomeni cumulativi. Ciò al fine di tenere debitamente conto del "diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006. L'area interessata dalla Variante risulta quasi pianeggiante, con pendenza lieve verso il mare. L'area è classificata nella Carta Geologica d'Italia come "calcarenite di Gravina"(RAP - All. II, pp.48, 62) e si presenta "prevalentemente interessata da vegetazione spontanea ruderale di tipo infestante tipica degli incolti e/o dei coltivi abbandonati" (RAP All. II, p. 150).

Il DPR 285/1990 prescrive che il terreno cimiteriale dei campi di inumazione deve risultare sciolto fino a 2,50 m di profondità al fine di agevolare la mineralizzazione dei cadaveri; la falda inoltre deve essere almeno a 0,50 m dal fondo delle fosse per inumazione. Dal RAP si evince che i campioni relativi ai campi di inumazione sono asciutti, porosi e con discreta capacità di assorbimento idrico e la falda si trova a quota 8 - 10 m dal piano di campagna. (RAP - All. II, pp.48)

Per quanto concerne l'attuale uso del suolo, in base alla classificazione CORINE dal RAP si evince che i suoli oggetto di intervento si presentano caratterizzati da "suolo artefatto e rimaneggiato" (RAP - ALL. II, pp. 81). Da approfondimenti di questo Ufficio risulta che:

- all'interno dell'area, gli usi del suolo, in base alla classificazione della Carta tematica dell'uso del suolo incorporata nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia (e derivata dalle ortofoto realizzate a partire dal volo aereo 2006-2007) si presentano caratterizzati da "prati e pascoli";
- il PPTR negli ulteriori contesti paesaggistici tutelati ai sensi del piano (ex. 143 co.1 lett. E) Dlgs. 42/2004) non individua l'area di intervento tra quelle tutelate per la presenza di prati e pascoli

Dalla relazione integrativa trasmessa da Comune di Trani con nota prot. n. 22827 del 08/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n.5724 del 12/06/2013 si evince che in seguito a rilievo floristico l'area risulta "in stato di degrado, con copertura vegetazionale di tipo infestante" e che nel complesso è assimilabile alla classificazione del CORINE "suolo artefatto e rimaneggiato".

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici,

- l'area di intervento: ricade nei "territori costruiti" così come individuati dal P.U.G e quindi, ai sensi dell'art.1.03 comma 5 delle NTA del PUTT/p, le norme di tutela paesaggistica non trovano efficacia;

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è compresa in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale
- non è compresa nei perimetri di Aree Naturali Protette,
- non ricade in Important Bird Area (IBA).

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non è interessata da aree perimetrate dal Piano di Bacino/Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia così come evidenziato dalla stessa Autorità in fase di consultazione dei Soggetti con competenza ambientale (nota prot. n. 14680 del 12/12/2012, acquisita al prot del Servizio Regionale Ecologia n. 201 del 15/01/2013);
- non è interessata da vincolo idrogeologico

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade nel perimetro delle "aree soggette a contaminazione salina" così come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia. In fase di consultazione il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia sottolineava che:

- gli interventi in tale ambito sono soggetti alle misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 2.10 dell'Allegato 14 al PTA, e aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;
- con riferimento al trattamento delle acque meteoriche, "il Rapporto Ambientale Preliminare non fornisce elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente", alla quale pertanto si rimanda (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);
- per quanto concerne le politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, si richiama l'attenzione sulla necessità, essendo le aree interessate dall'intervento ricadenti in aree a contaminazione salina, di prevedere il riuso e il riutilizzo delle acque meteoriche in considerazione delle limitazioni sull'emungimento a cui è sottoposta l'area.

In riferimento all'area costiera, l'area di intervento viene classificata dal Piano Regionale delle Coste:

- come area a sensibilità bassa e criticità bassa.

Fra le considerazioni generali - riferite all'intero territorio comunale di Trani - che si ritengono utili a valutare il contributo della variante in oggetto ad eventuali criticità sistemiche, è opportuno segnalare le seguenti:

- il territorio comunale, che si estende per circa 100 km² ed è popolato da 54.000 abitanti, ha conosciuto una notevole espansione edilizia sostenuta dal sovradimensionamento del Piano Regolatore Generale del 1971 (basato su una previsione demografica di 100.000 abitanti) che, lungo la direttrice verso Bisceglie, ha già comportato la saldatura urbanistica tra il centro storico e la zona residenziale giardino verso la penisola di Colonna; tale fenomeno può essere annoverato fra i detrattori della matrice agricola dominante nel territorio comunale, insieme alla marcata dispersione insediativa negli ambiti rurali a sud-est del centro abitato e ai segni evidenti delle attività estrattive;
- la qualità dell'aria non può essere considerata buona, in quanto Trani è classificata come zona A (richiedente misure per l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare) nel Piano Regionale di Qualità dell'Aria (RAP - All. II, p. 225), mentre le stazioni della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (gestita da ARPA) prossime al territorio comunale presentano un indice di qualità dell'aria "buona" (le due di Molfetta, quella di Andria, e una delle stazioni di Barletta) o discreta (le altre due stazioni di Barletta);
- il tasso di motorizzazione, pari a 596 auto circolanti/1000 ab è probabilmente sottostimato a causa di una forte pendolarità (RAP - All. II, p. 284), e concorre a determinare criticità rilevanti nella mobilità urbana, alla luce delle caratteristiche fisico-geometriche della rete stradale, delle condizioni di efficienza del trasporto pubblico locale, e dell'assenza di un sistema della mobilità sostenibile. In relazione all'area di intervento il RAP (All. II, p. 285) sottolinea l'assenza di aree a parcheggio pubblico e la pericolosità dell'attuale accesso dalla SS16 per Barletta.
- a fronte di una produzione di rifiuti nel 2011 di circa 49 kg/ab/mese, la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 16% (dati comunicati dai Comuni secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2007, e pubblicati sul sito: <http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/index.php>);
- lo stato dei servizi idrici nel territorio di Trani è riassunto dai dati sui volumi per tipo di servizio forniti dal gestore (Acquedotto Pugliese S.p.A.) e pubblicati nel rapporto IPRES "La Puglia in cifre 2009" (p. 81): i consumi idrici annui totali ammontano a circa 3.600.000 m³ (67 m³/abitante), con volumi quasi uguali (3.400.000 m³) che risultano raccolti dalla rete fognaria e depurati. Inoltre (in base a quanto riportato nel PTA), il depuratore di Trani appare fortemente sottodimensionato, presentando una potenzialità

dell'impianto di 53.241 Abitanti Equivalenti (AE), a fronte di un carico generato stimato in 83.667 AE totali urbani nell'agglomerato. Fra le proposte del PTA per raggiungere gli obiettivi di qualità, il riuso a scopi irrigui di circa 1,8 milioni di m³/anno (p. 11 dell'Allegato 14.1 al PTA) e l'ampliamento dell'impianto esistente (p. 56, All. 14). Tale progetto, tuttavia, risulta non autorizzato in base alla Delibera n. 2 del 22/02/10 del Comitato Esecutivo dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio idrico integrato-Puglia.

- i consumi elettrici nel territorio comunale possono essere stimati a partire dai dati di distribuzione effettuata dalla municipalizzata AMET nel 2007 secondo i quali il consumo totale è di circa 175 GWh, riferito a circa 30.000 clienti.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante al Piano Regolatore cimiteriale di Trani

Alla luce delle possibili interferenze fra le previsioni insediative, così come descritte nella Sezione 1, e le sensibilità ambientali nell'area interessata approfondite nella Sezione 2, si procede nella presente sezione all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente della Variante al Piano Regolatore cimiteriale di Trani.

A tal fine, si ritiene opportuno rappresentare alcune considerazioni preliminari:

- la variante al Piano regolatore cimiteriale è conforme al PUG vigente.

- l'area direttamente interessata dall'intervento è di modeste dimensioni (circa 1,8 ha), inserita in un contesto pienamente urbanizzato, che non presenta sensibilità ambientali di rilievo;

Il RAP - nell'Allegato IV - analizza i possibili impatti applicando un'articolata metodologia di valutazione della suscettività alla trasformazione nell'area interessata, basata sull'integrazione di approcci a criteri multipli in ambiente geografico e finalizzata alla restituzione di stime spazialmente esplicite della capacità di carico del territorio. L'analisi evidenzia alcuni possibili impatti, fra i quali si segnalano i seguenti:

- emissioni atmosferiche inquinanti, dirette e indirette - aumento di combustione non industriale e traffico veicolare di medio-bassa entità (p. 35);

- sottrazione di suoli agricoli - impermeabilizzazione, perdita della capacità produttiva e di immagazzinamento di carbonio di entità medio-bassa (pp. 42);

- impatti visivi e paesaggistici (pp. 91-95).

- inquinamento acustico - essenzialmente a causa della localizzazione di edifici a destinazione residenziale a ridosso infrastrutture trasportistiche in quanto sorgenti di emissioni sonore di tipo lineare (p. 85);

- incremento della produzione di rifiuti solidi urbani - stimato in circa 138 tonnellate/anno (p. 92).

Rilevante viene considerata la quantità di rifiuti vegetali prodotti;

- incremento del flusso energetico - consumi elettrici (stimati in circa 319.000 kWh/anno) (p. 92).

Il RAP propone numerose azioni di mitigazione sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio.

In sintesi, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate nella Variante al Piano Regolatore cimiteriale di Trani siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la "Variante al Piano Regolatore cimiteriale di Trani" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando il rispetto della normativa ambientale

pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione della Variante.

Sia acquisito il parere di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004

In merito alle modalità di integrazione delle misure di prevenzione, mitigazione e compensazione contenute nel RAP e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento nella Variante:

- si modifichino gli elaborati della Variante al fine di recepire le indicazioni del RAP nonché le prescrizioni di cui al presente provvedimento direttamente afferenti all'impianto normativo del piano;
- si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree - esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, ovvero ai pertinenti limiti di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/1991 (vigenti nelle more dell'approvazione della predetta classificazione);

Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque, con particolare riferimento alle "aree soggette a tutela quali-quantitativa":

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute alla sezione 2.12 dell'Allegato 14 al PTA, aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni e di autorizzazioni alla ricerca per il prelievo di acque dolci di falda, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;

- assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);

si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici o per altri usi non potabili,

Nella progettazione e realizzazione delle aree a verde:

- si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003),

Si prevedano azioni per la promozione della mobilità sostenibile all'interno dell'area di intervento, introducendo percorsi pedonali e ciclabili e garantendone la continuità funzionale, e promuovendo al contempo misure integrative per lo sviluppo dell'intermodalità e delle connessioni con il centro abitato.

Si persegua il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio (nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle acque potenzialmente contaminate provenienti dai piazzali e dalle aree di pertinenza delle unità produttive); a tale riguardo, almeno il 30% della superficie destinata a parcheggi pubblici e il 20% della superficie destinata a parcheggi privati dovrà essere realizzata in elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbite, o in altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).

Si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno dell'area di intervento al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata); sia rispettato il DPR n. 254 del 15/07/2003 sulla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale; alla luce della rilevante produzione di rifiuti vegetali sia previsto un impianto di compostaggio.

per quel che riguarda l'illuminazione si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;

nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
- dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come modificato alla luce delle presenti prescrizioni, negli elaborati della Variante da sottoporre alla definitiva approvazione.

Si illustri, nell'atto definitivo di approvazione della variante, le modalità di recepimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante al Piano Regolatore cimiteriale di Trani";
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte nel corso del procedimento di approvazione dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio e dal governo del territorio, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Ecologia

DETERMINA

- di escludere la "Variante al Piano Regolatore cimiteriale di Trani" dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente - Comune di Trani, e al Servizio Regionale Urbanistica;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato

Regionale alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. C. Dibitonto
